

N. 407 R. G. A. C. C.

Anno 2009

G.I.: dr. Enrico Quaranta

Sezione Civile

Oggetto: assicurazione vita

Nuovo rito



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Distaccata di Portici

in composizione monocratica, in persona del Giudice dr. Enrico Quaranta, ex art. 281 quater c.p.c. ha pronunciato la presente

**WILCASO.it**

**SENTENZA**

TRA

**I.A.**, (omissis)

- attore -

E

**CPN X VITA SPA** (omissis).

NONCHE'

**X BANCA DI B SPA** (omissis)

- convenute -

**Conclusioni**

Le parti concludevano a verbale d'udienza del 25 febbraio 2011, da intendersi qui per ripetuto e trascritto.

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con citazione ritualmente notificata l'1 aprile 2009, il sig. A. I. conveniva in giudizio la X Banca di B SpA e la CNP X Vita SpA assumendo:

a) che nell'anno 2003, presso la filiale di Portici della Banca di B, una serie di piccoli risparmiatori, egli compreso, erano stati indotti ad acquisire prodotti finanziari, pur definiti tecnicamente polizze assicurative;

b) che, in particolare, in data 23.1.2003 egli aveva sottoscritto una proposta di contratto di assicurazione, Progetto Index Linked, denominata Atlantic Bond, con premio unico e scadenza al 21.2.2009, versando al momento della stipula nella mani dell'intermediario la somma di € 10.000,00;

c) che non aveva ricevuto nel contesto la dovuta nota informativa e le condizioni di polizza, né informazioni che le prestazioni assicurate e la restituzione del capitale fossero collegate all'andamento di un titolo strutturato emesso dalla Lehman Brothers;

d) che in data 16.1.2009 aveva ricevuto una comunicazione della convenute con la quale gli venivano fornite due alternative di riconversione delle obbligazioni, che tuttavia non gli avrebbero consentito la restituzione integrale del capitale all'epoca versato.

Su tali premesse, chiedeva accertarsi che il contratto di assicurazione era viziato da errore essenziale e riconoscibile e comunque dal comportamento contrattuale dell'istituto convenuto, in spregio dei doveri di correttezza e buona fede e degli obblighi informativi di legge, tal per cui le convenute andavano condannate alla restituzione integrale del capitale versato, ovvero condannate al rimborso della sorta ed al risarcimento del danno patrimoniale subito.

Si costituivano CNP e X, deducendo la corretta osservanza degli obblighi informativi posti a loro carico, del caso la convalida tacita del negozio ex art.

1429 cc e, infine, il concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 cc per il rifiuto dell'offerta a carattere transattivo veicolata in suo favore il 16.1.2009.

Concludevano, pertanto, per il rigetto della domanda, in via subordinata per l'accertamento dell'invocato concorso di colpa con la sottrazione dalla somma dovuta di quanto incassato dall'I. quale controvalore delle cedole sottoscritte e/o del 50% del premio per la mancata adesione alla Proposta Cash del 16.1.2009.

All'udienza di prima comparizione intervenivano solo le convenute, tal per cui il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.

Reietta la richiesta di rimessione in termini avanzata dall'attore, sulle definitive richieste articolate dalle parti a verbale il 25 febbraio 2011, il giudice introitava la decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.

La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.

Va preliminarmente osservato che la proposta ricevuta dall'attore viene definita come contratto di assicurazione sulla vita, con il conseguente richiamo ad una convenzione caratterizzata notoriamente dalla certezza della prestazione dell'assicurazione e dalla funzione di garanzia del risparmio e previdenziale per il cliente.

Nell'ambito della proposta è possibile leggere la voce "capitale minimo garantito alla scadenza", in ammontare pari al premio unico versato, in termini che letteralmente e logicamente non possono (né potevano) che indurre al convincimento che sia quella la prestazione dell'assicuratrice.

In definitiva, detta proposta non lascia emergere la natura finanziaria che di fatto assume la tipologia dei contratti cui pertiene, così come la qualità di prodotto di investimento che viene venduto al cliente.

Al fine di verificare tali caratteri occorre piuttosto far rinvio alle note informative

allegate dalla proponente.

A tale riguardo, invero, la sottoscrizione in specie dell'attore per ricezione di

suddetta documentazione, in calce alla proposta di contratto, non pare

contraddetta dalla produzione in giudizio che questi compie, laddove dal fascicolo

di parte è possibile rinvenire la citata nota informativa.

Ebbene, solo dal contenuto dell'allegato in menzione, che è plausibile sia stato

consegnato al cliente dopo la stessa accettazione della proposta, è possibile

rinvenire clausole che fanno riferimento al collegamento delle prestazioni previste

contrattualmente ad un titolo obbligazionario, al fatto che questo sia stato

selezionato per la sua sicurezza e negoziabilità, ma che gli effetti economici

pregiudizievole dell'inadempimento dell'ente emittente di tali attività finanziarie

sono in capo al cliente, come le conseguenze di eventi di natura straordinaria,

nonché al fatto che il pagamento del riscatto sia parimenti collegato all'andamento

del titolo strutturato, senza garanzie restitutorie di sorta.

Ciò posto, deve rilevarsi come nella fattispecie non risulta che la proponente abbia

assolto agli obblighi informativi cui era tenuta.

Più precisamente, con riferimento ad una polizza index linked del tipo in esame,

conviene il Tribunale che *"il rispetto del canone della buona fede nello svolgimento*

*delle trattative (art. 1337 c.c.) e delle prescrizioni normative in materia (D.Lgs. n.*

*174/1995) impongono che l'informativa in ordine alla maggiore complessità e*

*diversificazione dei diversi profili di rischio (circolare Isvap 451/D del 24 luglio*

*2001) debba anzitutto essere fornita in epoca precedente alla sottoscrizione del*

*contratto, in modo tale da lasciare al cliente uno spazio di tempo sufficiente per*

*formarsi una rappresentazione veritiera e corretta quanto meno degli elementi*

*essenziali concernenti la specifica operazione, così da colmare le asimmetrie*

informativa eventualmente esistenti e poter effettuare una scelta di negoziazione

consapevole" e che "La banca che assume la veste di distributrice di polizze "index

linked " deve garantire al cliente un livello di informazione identico a quello cui è

tenuto un soggetto appartenente ad una rete di distribuzione tradizionale.

Pertanto non può dirsi assolto tale obbligo se risulta che contestualmente alla

sottoscrizione della proposta contrattuale il cliente dichiara, su di un modulo

prestampato, "di aver ricevuto le condizioni contrattuali regolanti il rapporto

assicurativo, di averne preso atto e di accettarle integralmente"; per garantire una

sceita realmente informata e consapevole da parte del cliente di un contratto

complesso questi non deve ricevere solo un'informativa dettagliata ma deve anche

poter disporre del tempo sufficiente per "formarsi una rappresentazione veritiera,

quanto meno, degli elementi essenziali concernenti la specifica operazione che va

a concludere", colmando così le eventuali asimmetrie informative che possono

sussistere" Trib. Milano, 23/07/2010 A.B. C. Banca A. S.p.A., in Danno e Resp.,

2010, 12, 1200).

Ed invero le convenute non hanno inteso articolare alcuna prova sull'assolvimento

di tali obblighi.

Può effettivamente concludersi, allora, che in sede di trattative il cliente non sia

stato reso adeguatamente edotto della connotazione finanziaria del prodotto che

acquistava e che - pur sottoscrivendo una proposta relativa ad una polizza vita

ordinaria, in cui l'assicurato avrebbe avuto garantito alla scadenza il capitale

minimo - egli non è stato informato dei rischi che si assumeva.

Dall'esame della proposta e del contratto emergono come visto le contraddizioni

fra il richiamo alla prestazione di pagamento del capitale minimo e quello al rischio

totale che si assume il cliente.

Tra l'altro, la clausola che pone ogni in capo al cliente gli effetti negativi dell'inadempimento dell'ente emittente del titolo selezionato, configura una delimitazione della responsabilità della società assicuratrice, con uno squilibrio sensibile nel sinallagma delle reciproche prestazioni fra le parti a discapito del primo.

Nei suddetti termini, prima ancora di attribuire rilievo a fini risarcitori alla condotta tenuta dalle resistenti in violazione degli obblighi derivanti dall'art. 1337 cc e dalla legislazione di settore, deve convenirsi sul carattere abusivo e vessatorio delle clausole di assunzione del rischio esclusivo del rimborso a carico dell'I., come tali, sia ai sensi sia dell'art. 1341 c.c., giacché prive di sottoscrizione, sia ai sensi dell'art. 1469 c.c., irrimediabilmente nulle.

Non appare infatti revocabile in dubbio, sul punto, che la disciplina di tutela del consumatore debba prescindere dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, dovendo trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, che di contratto singolarmente predisposto.

La ragione riviene dal fatto che tale disciplina è volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione e sostanziale imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso e conseguente preclusione per il consumatore ai esplicare la propria autonomia contrattuale, con la conseguenza che la vessatorietà della clausola può ben attenersi anche al rapporto contrattuale che sia stato singolarmente ed individualmente negoziato per lo specifico affare.

Alle considerazioni svolte consegue che tale categoria assume una valenza diversa dall'onerosità ex art. 1341, secondo comma, cod. civ., dovendo concorrere con essa

nella sola ipotesi di contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti. (in termini, Cass. civ., Sez. III, 20/03/2010, n. 6802, Nibali C. Coop. Edile Fagitana Scarl, CED Cassazione, 2010).

D'altro canto, neppure è dubitabile che in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista vada valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che

determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia alla luce delle fattispecie tipizzate dalla legislazione speciale.

Pertanto, non può che riconoscersi la natura abusiva alla clausola che prevede in danno del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi

derivanti dal contratto, laddove rimette alla scelta dell'intermediario di subordinare il pagamento del minimo garantito all'andamento del valore del titolo strutturato di riferimento.

In virtù della superiore ricostruzione, tale clausola appare irrimediabilmente nulla ai sensi degli artt. 1341 e 1469 cit.

Il rilievo di tale nullità, consentito ex officio costituendo la validità del contratto una pregiudiziale rispetto alla domanda del relativo annullamento, permette di ritenere il diritto dell'attore ad ottenere la restituzione del capitale versato, in diretto ossequio al contenuto della proposta accettata.

Pertanto, in ragione delle cedole incassate nel corso del rapporto, per l'ammontare di € 1.598,60, le convenute vanno condannate alla restituzione in favore dell'istante della somma di € 8.401,40.

Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalla scadenza al soddisfo; in

merito alla rivalutazione richiesta, va rammentato che *"in ordine alla prova del danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie, - in difetto di discipline particolari dettate da norme speciali, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. (rispetto a quello già coperto dagli interessi legali moratori non convenzionali che siano comunque dovuti) è in via generale riconoscibile in via presuntiva, per qualunque creditore che ne domandi il risarcimento - dovendosi ritenere superata l'esigenza di inquadrare a tal fine il creditore in una delle categorie a suo tempo individuate - nella eventuale differenza, a decorrere dalla data di insorgenza della mora, tra il tasso del rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi ed il saggio degli interessi legali determinato per ogni anno ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c. - è fatta salva la possibilità del debitore di provare che il creditore non ha subito un maggior danno o che lo ha subito in misura inferiore alla differenza tra interessi legali e rendimento netto dei titoli di Stato non superiori all'anno, in relazione al meno remunerativo uso che avrebbe fatto della somma dovuta se gli fosse stata tempestivamente versata - il creditore che domandi a titolo di maggior danno una somma superiore a quella differenza è tenuto ad offrire la prova del danno effettivamente subito, quand'anche sia un imprenditore, mediante la produzione di idonea e completa documentazione, e ciò sia che faccia riferimento al tasso dell'interesse corrisposto per il ricorso al credito bancario sia che invochi come parametro l'utilità marginale netta dei propri investimenti - in entrambi i casi la prova potrà dirsi raggiunta per l'imprenditore solo se, in relazione alle dimensioni dell'impresa ed all'entità del credito, sia presumibile nel primo caso, che il ricorso o il maggior ricorso al credito bancario abbia effettivamente costituito conseguenza dell'inadempimento, ovvero che l'adempimento tempestivo si*



sarebbe risolto nella totale o parziale estinzione del debito contratto verso le banche; e, nel secondo, che la somma sarebbe stata impiegata utilmente nell'impresa" (Cass. civ., Sez. Unite, 16/07/2008, n.19499); mancando ogni diversa dimostrazione dalle parti, tale danno andrà quindi commisurato nel differenziale tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e gli interessi legali determinati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.

Le spese di lite vanno poste a carico di parti convenuti, come in dispositivo.

Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Portici, in persona del dr. Enrico Quaranta, in funzione di giudice unico ex art.281 quater c.p.c. pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da **I. A.**, nato la (omissis) nei confronti di **CPN X**

**VITA SPA** nonché di **X BANCA DI B SPA**, disattesa ogni altra istanza, difesa o eccezione così provvede :

a) Accoglie la domanda e, per l'effetto:

condanna **CPN X VITA SPA** ed **X BANCA DI B SPA** al pagamento della somma di € 8.401,40 in favore di **I. A.** oltre interessi al saggio legale dalla scadenza sino al saldo nonché oltre il differenziale tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e gli interessi legali determinati ai sensi del primo comma dell'art. 1284 c.c.;

b) Condanna altresì **CPN X VITA SPA** ed **X BANCA DI B SPA** al pagamento in favore dell'avv. (omissis), quale procuratore antistatario dell'attore, delle spese di lite, liquidate in € 191,00 per spese, in € 534,00 per diritti ed € 1.160,00 per onorario, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Portici, il 13 giugno 2011.

Il Giudice Unico

(dr. Enrico Quaranta)